

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (67)793

Vol. 1967/0145

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(67) 793 def.

Bruxelles, 29 novembre 1967

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'apertura e alla ripartizione del contingente
tariffario comunitario per i tabacchi greggi
o non lavorati e i cascami di tabacco
(voce 24.01 della tariffa doganale comune)

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(67) 793 def.

RELAZIONE

A norma del paragrafo 3 del Protocollo 15 allegato all'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia, gli Stati membri applicheranno integralmente, a decorrere dal 1° gennaio 1968, i dazi della tariffa doganale comune per quanto riguarda i tabacchi greggi e i cascami di tabacco (voce tariffaria 24.01).

L'articolo 3 del Protocollo provvisorio allegato all'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia prevede che, a decorrere dalla data dell'ultimo ravvicinamento dei dazi nazionale degli Stati membri della Comunità verso quelli della tariffa doganale comune per i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco (voce tariffa 24.01), la Comunità apra ogni anno a favore della Turchia un contingente tariffario per un volume equivalente alla somma dei contingenti tariffari nazionali aperti fino a quella data.

A decorrere dal 1° gennaio 1968 è quindi necessario sostituire i contingenti tariffari nazionali con un contingente tariffario comunitario. A tal fine si propone al Consiglio di adottare una decisione, il cui progetto è qui appresso riportato, relativa all'apertura e alla ripartizione, per l'anno 1968, del contingente tariffario comunitario per i tabacchi greggi e i cascami di tabacco originari ed in provenienza dalla Turchia.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'apertura e alla ripartizione del
contingente tariffario comunitario per i tabacchi
greggi o non lavorati e i cascami di tabacco
(voce 24.01 della tariffa doganale comune)
(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in
particolare l'articolo 111,

visto l'Accordo che crea un'associazione fra la Comunità Economica
Europea e la Turchia e in particolare l'articolo 3 del Protocollo
provvisorio allegato a tale Accordo,

vista la decisione del Consiglio d'associazione n. 1/66 del
23 novembre 1966 relativa all'aumento del volume dei contingenti tariffari
di cui all'articolo 2 del Protocollo provvisorio allegato all'Accordo
di Ankara,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità, il 1^o gennaio 1968, data dell'ultimo
ravvicinamento dei dazi nazionali degli Stati membri verso quelli della
tariffa doganale comune per i tabacchi greggi o non lavorati e i
cascami di tabacco della voce tariffaria 24.01, deve aprire a favore
della Turchia un contingente tariffario comunitario relativo ai
suddetti prodotti, per un volume equivalente alla somma dei contingenti
nazionali aperti fino a quella data, ossia 17.615 tonnellate;

.../...

considerando che è in particolare opportuno garantire l'accesso uguale e continuo di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, del tasso previsto per detto contingente a tutte le importazioni delle merci in questione in tutti gli Stati membri fino al totale esaurimento di quest'ultimo; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario in questione, fondato su una ripartizione fra gli Stati membri - d'altronde il solo sistema pratico nella circostanza che consenta per il momento di evitare qualsiasi rischio di superare il volume del contingente tariffario - sembra suscettibile di rispettare la natura comunitaria del contingente in questione in base ai principi innanzi enunciati; che tale ripartizione, al fine di rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve effettuarsi in base ai prorata dei fabbisogni degli Stati membri calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dalla Turchia durante gli ultimi tre anni e, d'altra parte, secondo le prospettive economiche per l'anno 1968 ; considerando che, rispetto alle importazioni di tutti gli Stati membri in provenienza dalla Turchia negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono alle seguenti cifre assolute e percentuali :

	1964			1965			1966	
	t	%		t	%		t	%
Repubblica federale di Germania	6.834	75,21		6.137	73,02		10.246	74,50
Repubblica francese	2	0,02		486	5,78		954	6,94
Repubblica italiana	409	4,50		12	0,15		419	3,06
Regno dei Paesi Bassi	562	6,18		798	9,50		876	6,37
Unione economica belgo-lussemburghese	1.280	14,09		971	11,55		1.256	9,13
CEE	9.087	100,—		8.404	100,—		13.753	100,—

.../...

considerando che, sulla scorta di tali dati e della prevedibile evoluzione delle importazioni in provenienza dalla Turchia durante l'anno contingentario 1968, la ripartizione iniziale del volume del contingente può essere stabilita nella seguente percentuale :

Repubblica federale di Germania	75 %
Repubblica francese	7 %
Repubblica italiana	3 %
Regno dei Paesi Bassi	7 %
Unione economica belgo-lussemburghese	8 %

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni in provenienza dalla Turchia nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente di 17.615 tonnellate, destinando la prima parte a ciascuno Stato membro a seconda della rispettiva aliquota e la seconda parte alla costituzione di una riserva per coprire gli ulteriori fabbisogni degli Stati membri che avessero esaurito la loro prima aliquota; che per garantire agli importatori di ciascuno Stato membro una certa sicurezza è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario a un livello relativamente alto, che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'85 % del volume del contingente tariffario comunitario; che su tale base la frazione iniziale corrisponde a 14.975 tonnellate, mentre la rimanente parte, pari a 2.640 tonnellate, costituirebbe la riserva;

considerando che ciascuna delle aliquote assegnate inizialmente agli Stati membri può esaurirsi più o meno rapidamente; che per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia esaurito quasi totalmente la prima aliquota possa attingere automaticamente alla riserva, che tale prelievo deve poter

.../...

essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote sta per essere esaurita e finché lo consente il volume di riserva del contingente; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino alla fine del periodo contingentato; che tale modo di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare poter seguire l'evoluzione delle imputazioni al contingente tariffario di ciascuno Stato membro in modo da poterli informare circa l'evoluzione delle rimanenze e dell'esaurirsi del diritto di prelievo;

considerando che, qualora a un dato momento dell'anno contingentario, in uno Stato membro fosse disponibile una cospicua rimanenza, tale Stato dovrebbe farla affluire nelle riserve, al fine di evitare la "sterilità" di una parte del contingente tariffario comunitario in uno Stato membro mentre che altri Stati membri potrebbero beneficiarne;

considerando inoltre che appare particolarmente opportuno, nella fattispecie, applicare in ciascuno Stato membro un sistema di gestione unico che offra tutte le garanzie di rapido e sicuro esaurimento del volume contingentato; che, d'altra parte, occorre valutare lo stato di esaurimento del volume contingentato in base alle importazioni in provenienza dalla Turchia effettivamente destinate al consumo;

considerando infine che in virtù dell'articolo 2 a) del Protocollo provvisorio innanzi citato, il dazio del contingente è uguale a quello applicabile alle importazioni della Comunità nel quadro dell'accordo d'associazione concluso con la Grecia; che per applicazione del Protocollo N° 15, allegato a quest'ultimo accordo, i dazi doganali su tali importazioni sono aboliti al più tardi il 31 dicembre 1967;

.../...

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Il contingente tariffario comunitario in esenzione da dazio di 17.615 tonnellate per i tabacchi greggi o non lavorati e per i cascami di tabacco, della voce tariffaria 24.01 originari e in provenienza dalla Turchia, è suddiviso in due parti.
2. Una prima parte di 14.975 tonnellate è ripartita fra gli Stati membri; le aliquote, che con riserva delle disposizioni dell'articolo 4, sono valide dal 1^o gennaio al 31 dicembre 1968, corrispondono per ciascuno Stato membro ai quantitativi che seguono :

Repubblica federale di Germania	11.231 tonnellate
Repubblica francese	1.048 tonnellate
Repubblica italiana	450 tonnellate
Regno dei Paesi Bassi	1.048 tonnellate
Unione economica belgo-lussemburghese	1.198 tonnellate.

3. La seconda parte, pari a 2.640 tonnellate, costituisce una riserva destinata a coprire i fabbisogni d'importazione degli Stati membri in provenienza dalla Turchia dopo che è stata esaurita la rispettiva aliquota iniziale.

Articolo 2

Qualora, durante il periodo del contingente, uno Stato membro abbia esaurito il 90 % della sua aliquota iniziale, così come fissata all'articolo 1, paragrafo 2, oppure della medesima aliquota diminuita della frazione affluita nelle riserve, qualora siano state applicate le disposizioni dell'articolo 4 seguente, tale Stato, dopo essersi

.../...

preventivamente informato presso la Commissione circa i quantitativi rimasti nelle riserve, procede all'apertura immediata di una seconda aliquota uguale al 15 % della propria aliquota iniziale e ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 3

1. Qualora, durante il periodo del contingente e dopo l'esaurimento della prima aliquota, la seconda aliquota aperta da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 2 sia esaurita nella proporzione del 90 %, tale Stato, dopo essersi preventivamente informato presso la Commissione circa i quantitativi delle riserve, procede all'apertura immediata di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale e ne informa immediatamente la Commissione.
2. Dopo essersi informato presso la Commissione sulle rimanenti riserve e aver totalmente esaurito la seconda aliquota, ogni Stato membro applica, se necessario, le disposizioni del precedente paragrafo in caso di esaurimento, nella proporzione del 90 %, della sua terza aliquota, e così di seguito, per l'apertura di nuove aliquote di un importo identico alla terza, fino all'esaurimento del volume contingentato.
3. Le aliquote supplementari aperte in tal modo sono valide fino al 31 dicembre 1968.

Articolo 4

Qualora, alla data del 30 settembre, 1968, uno Stato membro non abbia esaurito la propria aliquota iniziale, esso è tenuto a versare nelle riserve, entro il 15 ottobre 1968, la frazione non utilizzata di tale aliquota superiore al 20 % dell'importo iniziale. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 15 ottobre 1968 al più tardi,

.../...

il totale delle effettive importazioni verificatesi nel corso dei primi nove mesi dell'anno contingentato in provenienza dalla Turchia e imputate al contingente tariffario comunitario, ed eventualmente il volume della sua aliquota iniziale versata nelle riserve.

Articolo 5

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi aperti dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 ed informa ciascuno di essi, non appena ne avrà notizia, sulle rimanenze affluite nelle riserve e sullo stato di esaurimento delle riserve medesime.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce le riserve sia limitato al saldo disponibile e a tal'uopo ne precisa l'importo allo Stato membro beneficiario.

Articolo 6

1. Gli Stati membri procedono all'importazione delle loro aliquote a mano a mano che le importazioni dei prodotti in oggetto in provenienza dalla Turchia sono presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni di immissione in consumo.
2. Ciascuno Stato membro garantisce a tutti gli importatori che hanno la loro sede sul suo territorio la facoltà di attingere liberamente alle aliquote assegnategli.
3. Lo stato di esaurimento delle aliquote di ciascuno Stato membro è constatato in base alle importazioni effettuato alle condizioni definite al paragrafo 1 del presente articolo.

.../...

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni degli articoli che precedono.

Articolo 8

La presente decisione è valida dal 1^o gennaio al 31 dicembre 1968.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente